Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 17

(Istituzione delle Comunità di montagna)

- 1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:
- a) Carnia;
- b) Canal del Ferro e Val Canale;
- c) Gemonese;
- d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
- e) Natisone e Torre.

(1)(2)

- 2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
- 3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.
- 4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.

Note:

1 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R.

19/2020

2 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2020